



Avv. Barbara Calza  
Studio De Berti Jacchia

## I RISTORANTI ITALIANI SONO PET-FRIENDLY?

**L**a normativa italiana in materia è altamente variegata e piuttosto confusa.

A livello nazionale, il regolamento di Polizia veterinaria (art. 83 lettera d) DPR. 320/54) prevede che i **cani** possono accedere ai luoghi aperti al pubblico solo se tenuti al guinzaglio o con la museruola.

Nel corso degli anni, poi, ciascun comune ha emanato regolamenti comunali al riguardo, i cosiddetti

“Regolamenti comunali per la tutela ed il benessere degli animali” in base ai quali può essere consentito o vietato l’accesso degli **animali domestici** nei luoghi pubblici e in quelli aperti al pubblico, ristoranti compresi. Conseguentemente, il contesto nazionale si è sempre più arricchito di una serie di delibere locali e disomogenee, rispondenti a criteri sempre diversi.

Nel tentativo di uniformare la

disciplina e superare tutti quei provvedimenti territoriali che spesso impedivano l’accesso ai cani alle parti comuni dei locali per **motivi igienico-sanitari**, nel 2013 il Ministero della Salute ha approvato il manuale stilato dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE), di fatto consentendo quindi l’accesso ai cani nei bar, ristoranti, ecc. se muniti di guinzaglio e museruola, riprendendo così

TUTTE LE VOLTE IN  
CUI NON È POSSIBILE  
**ACCOGLIERE** IL  
PADRONE ED IL SUO  
**ANIMALE DOMESTICO**,  
IL RISTORANTE DOVRÀ  
**PREDISPORRE SPAZI  
ADEGUATI**

quanto già stabilito all'art. 83 del Regolamento di Polizia Veterinaria del 1954 ma, mantenendo invece fermo il divieto di accesso nei locali di produzione e deposito degli alimenti (es. cucine), come stabilito anche dal Regolamento CE n. 852/2004, il cui scopo è quello di impedire le **contaminazioni degli alimenti** stessi, imponendo quindi un divieto assoluto di accesso a qualsiasi tipo di animale (compresi quelli domestici) in zone in cui vengono stoccate le materie prime e nelle zone di lavorazione in cui vi è la manipolazione degli alimenti fino al servizio.


Successivamente poi, nel 2017 con una nota (n. 11359 del 27 marzo 2017) contenente "Precisazioni in merito all'accesso degli animali agli esercizi di vendita al dettaglio degli alimenti", il Ministero della Salute ha ulteriormente precisato che l'ingresso dei cani nei ristoranti è ammesso se:

- l'animale domestico non si trova nello stesso ambiente in cui viene preparato, conservato e trattato il cibo;
- la permanenza del cane è riservata agli spazi interni dell'esercizio, appositamente predisposti per l'accoglienza degli amici a quattro zampe.

Pertanto, tutte **le volte in cui non è possibile accogliere**, per ragioni igienico-sanitarie, il padrone ed il suo animale domestico, il ristorante dovrà predisporre spazi adeguati alla permanenza di quest'ultimo. Infine, nel giugno del 2017 e, quindi, a pochi mesi di distanza dalla prima, il Ministero della Salute ha emesso una seconda nota (n. 23712), volta ad una maggiore responsabilizzazione imprenditoriale. Nello specifico, è stato infatti concesso ai titolari dei luoghi



aperti al pubblico la libertà di far entrare i cani nel proprio esercizio, a patto che gli stessi ristoratori mettano a punto adeguati strumenti di autocontrollo. Dunque, in qualità di figura lavorativa esposta al rischio, **è il proprietario del ristorante che potrà decidere** se far entrare gli animali domestici nei propri locali. In questo modo ricade interamente sul ristoratore la decisione finale, non dipendendo questa esclusivamente dal rispetto dei requisiti igienici, ma anche da come il responsabile intende gestire le relazioni col cliente. Pertanto, la scelta resta in capo all'esercente che può decidere se accogliere o meno tali animali, restando quindi sotto la sua



responsabilità la decisione circa le regole da prevedere all'interno del suo locale.

Tuttavia, è sempre opportuno informarsi sull'esistenza di **specifici regolamenti** locali in materia, attraverso i quali, ad esempio, i Comuni possono imporre ai gestori di esercizi commerciali, che vogliono esercitare il diritto di vietare ai clienti di introdurre animali, di richiedere ed ottenere un'autorizzazione, che di fatto "avalli" tale divieto. In questo caso si crea anche l'obbligo di esporre all'ingresso, in posizione ben visibile, un cartello con specifico avviso che gli animali non sono ammessi.

Vi è un'unica eccezione: rimane un obbligo per il titolare del pubblico

---



---

IL **PRIMATO** PER  
LA **TOLLERANZA** È  
CONTESO TRA **AUSTRIA,**  
**GERMANIA E BELGIO**  
OVE L'**ACCESSO**  
DEGLI ANIMALI  
NEI RISTORANTI È  
**RITENUTO NORMALE**

---



---

esercizio, autorizzare l'accesso ai cani-guida dei non vedenti, anche senza museruola, pena pesanti sanzioni (L. 37/1974).

**E nel resto dell'Europa?**

La situazione italiana non è

molto diversa dal resto delle nazioni europee.

In particolare, la Francia e la Spagna, presentano un contesto di **accoglienza** agli animali domestici molto simile all'Italia.

Il primato per la tolleranza è conteso tra Austria, Germania e Belgio ove, l'accesso degli animali di compagnia nei ristoranti è ritenuto assolutamente normale. Maglia nera per l'accoglienza dei cani nei ristoranti spetta invece all'Olanda dove, ad esempio, alcuni esercizi pubblici olandesi addirittura vietano la permanenza dei cani anche presso i tavolini all'aperto. Fa eccezione Amsterdam che detiene invece il primato di città pet friendly.

